





## **CAPITOLATO TECNICO**

# PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN NOVE LOTTI, DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE

# **CAPITOLATO TECNICO**

# **INDICE**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	pag.	3
Art. 2 - Specifiche tecniche della strumentazione	pag.	3
Art. 3 - Trasporto, consegna ed installazione	pag.	3
Art. 4 - Corso di formazione	pag.	4
Art. 5 - Collaudo e verifica di conformità	pag.	4
Art. 6 – Referenti dell'esecuzione contrattuale	pag.	5
Art. 7 - Assistenza tecnica in garanzia	pag.	5
Art. 8 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi		
di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza	pag.	5
Art. 9 - Proprietà della Strumentazione	pag.	7
Art. 10 - Inadempimenti e penalità	pag.	7
Art. 11 - Corrispettivi	pag.	8
Art. 12 - Forza maggiore	pag.	8

All.ti da C1 a C9 - Schede tecniche

### Art. 1 Oggetto dell'appalto

- 1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di strumentazione da destinare al monitoraggio ambientale.
- 2. L'appalto è articolato nei seguenti nove lotti:
  - **Lotto 1**: n. 5 Analizzatori automatici di BTEX, comprensivi di installazione presso stazioni di monitoraggio;
  - **Lotto 2**: n. 2 Campionatori sequenziali da esterno di PM10/PM2,5;
  - **Lotto 3**: n. 9 Spettrometri per aerosol portatili;
  - **Lotto 4**: n. 4 Antenne per misure ambientali di campo elettromagnetico;
  - **Lotto 5**: n. 7 Misuratori programmabili portatili del campo magnetico;
  - Lotto 6: n. 9 Attrezzature per analisi in situ di acque;
  - **Lotto 7**: n. 6 Attrezzature per campionamento acque;
  - **Lotto 8**: n. 9 Strumenti per misurazioni e prelievi a camino;
  - Lotto 9 n. 1 Sistema di analisi automatico per la misura della concentrazione in aria ambiente dei composti organici volatili (COV) precursori dell'ozono.

## Art. 2 Specifiche tecniche della strumentazione

- 1. I singoli componenti/moduli costituenti la strumentazione oggetto del lotto, le specifiche tecniche e le prestazioni che la stessa deve rendere, sono descritti nelle allegate schede tecniche (Allegati da 1 a 9).
- 2. <u>Le specifiche tecniche della strumentazione indicate nelle allegate schede tecniche</u> (Allegati da 1 a 9), costituiscono requisito minimo, a pena di esclusione.
- 3. Ogni fornitura comprende:
  - servizio di assistenza tecnica in garanzia di tipo full risk on-site comprensivo della manutenzione correttiva e la fornitura di tutti i pezzi e i materiali di ricambio della strumentazione, della durata di 24 mesi per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 9 e di 12 mesi per i lotti 6, 7 e 8;
  - tutte le spese di spedizione presso le sedi ARPAV, e di installazione presso le stazioni di monitoraggio relativamente al lotto 1 e al lotto 9.

#### Art. 3 – Trasporto, consegna e installazione

- 1. Le apparecchiature oggetto di appalto ed ogni altro componente, dovranno essere consegnate senza spese per ARPAV, presso le sedi indicate negli allegati tecnici (Allegati da 1 a 9), nei seguenti termini:
  - entro **90 gg** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, **per i lotti 1, 2 e 3 e 9**;
  - entro **60 gg** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, **per i lotti 6, 7 e 8**;
  - entro 30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, per i lotti
    4 e 5:
- 2. Gli analizzatori di cui al lotto 1, dovranno altresì essere installati, entro **15 giorni naturali e consecutivi** successivi alla consegna, presso n. 5 stazioni di monitoraggio che saranno indicate al momento dell'aggiudicazione, collocate nei siti di cui all'allegato "A".
- 3. Il sistema di analisi di cui al lotto 9, dovrà altresì essere installato, entro **15 giorni naturali** e consecutivi successivi alla consegna, presso la stazione di monitoraggio indicata nell'allegato 9;
- 4. <u>I termini di ultimazione delle forniture</u> entro i quali dovranno essere conclusi i collaudi tecnico funzionali, **sono i seguenti:** 
  - **per il lotti 1 e 9, centocinquanta giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto:
  - **per i lotti 2, 3, centotrentacinque giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto:

- <u>per i lotti 4 e 5, settantacinque giorni</u> naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto:
- <u>per 6, 7 e 8, centocinque giorni</u> naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto..
- 4. La strumentazione indicata nei singoli lotti e tutti i loro moduli/componenti, dovrà essere consegnata nel suo imballo in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danneggiamento e dotata di kit di installazione e una congrua quantità di materiale di consumo volta a consentire il collaudo funzionale.
- 5. La consegna non costituirà accettazione della strumentazione per la quale si rimanda al collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura.
- 6. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, installazione, etc.).
  - Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, al RUP o suo incaricato.
  - Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte della ditta aggiudicataria, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate dall'ARPAV, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.
- 7. Sono a carico dell'Aggiudicatario:
  - a. il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria degli strumenti;
  - b. il collaudo tecnico funzionale di cui al successivo Art. 5 (Collaudo e Verifica di conformità).
- 8. L'ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.
  - La consegna, l'installazione e la messa in funzione della strumentazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### Art. 4 - Corso di formazione

- 1. Per i lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 l'aggiudicatario, dopo il collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura/e, è tenuto ad effettuare un corso di formazione ed un training di addestramento presso la sede indicata nell'allegata scheda tecnica, svolto da personale adeguatamente qualificato, rivolto al personale ARPAV incaricato della gestione e dell'utilizzo degli strumenti, nelle modalità e termini specificati nelle allegate schede tecniche (All.ti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9). Le date saranno concordate con i referenti ARPAV.
- 2. I corsi, da svolgersi in lingua italiana, dovranno affrontare almeno i seguenti aspetti:
  - descrizione generale del sistema e della strumentazione in oggetto:
  - descrizione dettagliata, con esempi pratici, di tutte le diverse funzioni dell'apparecchiatura;
  - descrizione ed esempi pratici di manutenzione ordinaria e preventiva e per la prevenzione dei rischi per i lavoratori.

#### Art. 5 - Collaudo e verifica di conformità

- 1. Entro 30 giorni dalla consegna (o installazione ove prevista), dovrà essere eseguito il collaudo tecnico funzionale della strumentazione, teso ad accertare che la qualità e il funzionamento dell'apparecchiatura risponda a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico e all'offerta dell'Aggiudicatario. Il collaudo consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale dell'apparecchiatura e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve e si concluderà con la redazione di apposito verbale.
- 2. Il collaudo tecnico funzionale sarà eseguito dal Fornitore, alla presenza di personale tecnico dell'Agenzia secondo apposito calendario concordato.

- 3. Se durante il collaudo tecnico funzionale dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, essi dovranno essere verbalizzati e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile.
- 4. Qualora allo scadere del termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione della fornitura, tale collaudo risultasse negativo, anche solo parzialmente, l'aggiudicatario avrà a disposizione ulteriori 15 giorni per eliminare difetti e malfunzionamenti, salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 "Inadempimenti e penalità". Decorso tale ultimo termine, in caso di reiterata negatività del collaudo, ARPAV potrà attivare la procedura di cui all'art. 19 del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 5. L'avvenuto positivo collaudo della strumentazione non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento della verifica stessa, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia.
- 6. Il contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nei termini ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità ha luogo entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ovvero entro tre mesi in caso di rilascio di certificato di regolare esecuzione per contratti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

#### Art. 6 - Referenti dell'esecuzione contrattuale

- 1. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto sono di norma assunte dal RUP o da un Direttore di esecuzione contrattuale dallo stesso individuato, che assicura la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
- 2. L'Appaltatore della fornitura dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

#### Art. 7 - Assistenza tecnica in garanzia.

- L'Aggiudicatario garantisce, relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 9, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di certificazione di avvenuto positivo collaudo di cui al precedente art.
  un servizio di assistenza tecnica "Full Risk On site" comprensivo della manutenzione correttiva e la fornitura di tutti i pezzi e i materiali di ricambio della strumentazione. Per i lotti 6, 7 e 8 la durata del periodo in garanzia è stabilita in 12 mesi.
- 2. Gli interventi volti alla rimozione dei malfuzionamenti devono essere effettuati entro il termine di 48 ore successive alla chiamata, esclusi i festivi.
- 3. Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della strumentazione, l'Aggiudicatario provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro 3 giorni naturali lavorativi, decorrenti dall'inizio dell'intervento.
- 4. Tutte le parti di ricambio, le parti soggette a usura e i materiali di consumo che saranno sostituiti durante le attività di assistenza tecnica fornita in garanzia, sono a totale carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere originali o se compatibili, certificati tali, dalla Impresa produttrice.
- 5. Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e operativa eseguite nel periodo di garanzia saranno a totale carico del Fornitore.
- 6. Dovrà essere garantita la consulenza specialistica telefonica per gli operatori addetti all'utilizzo della strumentazione, possibilmente mediante "numero verde". Gli interventi on site dovranno essere concordati con il RUP o suo delegato e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato.
- 7. Qualora risultasse necessario, il Fornitore provvederà, senza pretendere alcun compenso,

- alla sostituzione della strumentazione difettosa con altre identiche e funzionanti.
- 8. Qualora la riparazione della strumentazione mal funzionante superi il termine massimo di 10 gg. lavorativi, l'Agenzia applica le penali di cui all'art 10 del presente capitolato.

# Art. 8 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza

- 1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
- 2. l'Appaltore in particolare dovrà:
  - a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
  - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
  - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
  - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
  - f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
  - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
  - h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
  - i) fornire al RUP o suo incaricato tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
  - disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
  - m) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.
- 3. L'Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):
  - a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
  - b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
  - c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
  - d. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
  - e. Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;

- f. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
- g. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
- h. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
- i. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
- I. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire
- 4. L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.
- 5. Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.
- 6. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia è riassunta nell'All.to "A", dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

## Art. 9 - Proprietà' della strumentazione

1. ARPAV acquisisce la proprietà delle apparecchiature oggetto di appalto a partire dalla data del verbale di avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale della strumentazione di cui al precedente art. 5. Prima di tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

#### Art. 10 - Inadempimenti e penalità

- 1. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione e la messa in funzione delle apparecchiature, per cause imputabili all'Appaltatore, comporta l'automatica applicazione delle penali di seguito descritte. La Ditta aggiudicataria riconosce all'Agenzia appaltante il diritto di applicare le seguenti penalità:
  - a) nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per la consegna, l'installazione (ove prevista) e l'ultimazione della fornitura di cui al precedente art. 3 co. 3, verrà applicata una penale del 1‰ del valore della fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 20° (ventesimo), tranne nelle ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto al caso fortuito, a forza maggiore o a fatti imputabili all'Amministrazione appaltante;
  - b) nel caso di mancato positivo collaudo di cui al precedente art. 5 co. 4, verrà applicata una penale del 1‰ sul prezzo dell'attrezzatura malfunzionante e/o difettosa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 20°;
  - c) nel caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, intendendosi per tale anche il ritardo superiore a 20 giorni lavorativi oltre ai termini previsti per l'ultimazione della fornitura o di collaudo negativo di cui al precedente art. 5

- co. 4, sarà incamerata la cauzione definitiva;
- d) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità accertati nel periodo di garanzia verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il decimo dal ricevimento della segnalazione dell'Agenzia. Oltre al 20° giorno si procederà alla riparazione o sostituzione in danno limitatamente alle attrezzature oggetto di riparazione, ponendo a carico del fornitore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti con rivalsa sulla cauzione.
- 2. Per l'applicazione delle penali sarà data comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria la quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute ad insindacabile giudizio di ARPAV, inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra specificato.
- 3. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
  - Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.
  - Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
- 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 5. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 6. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

#### Art. 11 - Corrispettivi

- 1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'offerta economica del Fornitore. Tutti i corrispettivi si riferiscono alla fornitura realizzata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 3. I prezzi proposti in sede di offerta sono da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivi di ogni spesa inerente la fornitura in opera (consegna, installazione, allacciamento e messa in funzione e collaudo dell'apparecchiatura, corso di formazione, costi per la sicurezza), nonché di ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.
- 4. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili.

#### Art. 12 - Forza maggiore

- 1. L'Appaltore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
- 2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
- 3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.